

N. R.G. 480/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

Nel procedimento promosso da

██████████ + altri

RICORRENTE

nei confronti di

██

RESISTENTE

e di

████████████████████

TERZA CHIAMATA

Oggi 22/05/2026, avanti il Giudice designato, dott.ssa E. Antenore, sono collegati via Teams, per la parte ricorrente l'Avv. Raffa, per ██████████ l'Avv. Giambattista Manerba e per ██████████ l'Avv. Zambrano.

E' presente ai fini della pratica il dott. ██████████.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.

L'avv. Raffa offre sent. Trib. Monza n. 148/2026 che ha deciso una controversia analoga alla presente e sent. Trib Napoli, entrambe già depositate in atti. Contesta l'eccezione di ██████████ sulle interruzioni di alcuni rapporti di lavoro in quanto i conteggi sono stati fatti sulla base delle buste paga prodotte ovvero consegnate dalla datrice di lavoro che tengono già conto, quindi, dei periodi di interruzione. L'Avv. Manerba discute la causa richiamando la memoria e insiste per la condanna delle spese di lite in favore della convenuta nei confronti di ██████████, anche in via di regresso. L'avv. Zambrano discute la causa illustrando le difese contenute nella memoria. In punto liquidazione spese sottolinea che ██████████ è stata chiamata come terzo da ██████████, che quest'ultima non ha richiesto il contratto di secondo livello e che ha svolto anche difese nel merito di contrasto alle domande dei ricorrenti.

I procuratori delle parti concludono come in atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.

Il Giudice

dott.ssa Emilia Antenore





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al N. 480/2024 R.G. promossa da:

[Redacted names and C.F./P.I. numbers]

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Raffa e Stefano Chiusolo del foro di Milano e domiciliati presso il loro studio, in Milano, via Fogazzaro, 14/a,

RICORRENTE

contro:

[Redacted name] (C.F./P.I. [Redacted]), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANERBA GIAMBATTISTA, QUARANTA SERGIO, MANERBA ANDREA, MARRAS ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,

RESISTENTE

e contro

[Redacted name] (C.F.: [Redacted]), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall'Avv. Claudio Zambrano presso lo studio del quale in Milano, Largo Augusto 3, pec: claudio.zambrano@milano.pecavvocati.it, fax: 02.795134, elegge domicilio o

TERZA CHIAMATA

Oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 21/02/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio [Redacted] (nel prosieguo indicata anche solo come [Redacted]) al fine di chiedere di "accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di controparte descritto in



narrativa (e consistente nella mancata erogazione ai ricorrenti, a far tempo dall'1/10/2021, di un buono pasto del valore nominale di € 7,00 per ogni giorno effettivamente lavorato per almeno 4 ore); conseguentemente: a) ordinare alla convenuta di erogare agli esponenti un buono pasto del valore nominale di € 7,00 per ogni giorno effettivamente lavorato per almeno 4 ore; b) condannare la convenuta a risarcire il danno conseguentemente subito dagli esponenti, nella misura di seguito indicata (o nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo (con riserva di precisare l'ammontare del danno subito alla data della sentenza): [REDACTED] 2.961,00, [REDACTED] € 2.576,00, [REDACTED] 3.052,00, [REDACTED] 1.820,00, [REDACTED] € 3.129,00, [REDACTED] € 2.968,00, [REDACTED] 2.954,00, [REDACTED] € 2.275,00, [REDACTED] € 2.975,00, [REDACTED] € 2.749,00, [REDACTED] € 2.653,00, [REDACTED] € 2.044,00.

Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Tra i ricorrenti vi era anche [REDACTED], ma alla prima udienza ex art. 420 c.p.c. l'avv. Raffa, munito del potere di rinunciare agli atti ha dichiarato di rinunciare al ricorso in nome e per conto di [REDACTED]. Alla stessa udienza i procuratori speciali delle altre parti hanno accettato detta rinuncia e il Giudice ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente a [REDACTED], disponendo la prosecuzione del processo nei confronti dei restanti ricorrenti.

[REDACTED] si è costituita contestando le avverse domande e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa l'utilizzatrice [REDACTED] presso la quale i ricorrenti erano impiegati, in virtù del contratto di somministrazione con la stessa sottoscritto.

[REDACTED] si è costituita eccependo l'inammissibilità della domanda risarcitoria e contestando la fondatezza della domanda dei ricorrenti e della chiamante.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 22/05/2026, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

I ricorrenti hanno allegato che:

- avevano lavorato alle dipendenze dell'Agenza per il lavoro [REDACTED] in somministrazione presso [REDACTED], con sede in Cinisello Balsamo, Via De Amicis n. 46 e di essere stati inquadrati come operai di livello C CCNL Somministrazione, con mansioni di addetto alla produzione – agganciatore e sganciatore (livello D1 CCNL metalmeccanici industria);

- avevano iniziato la loro prestazione presso l'utilizzatrice [REDACTED] nelle date elencate in ricorso;

- in data 7/10/2021 la società utilizzatrice aveva stipulato con le Rsu un accordo aziendale che, in particolare, disponeva quanto segue: *"A decorrere dall'1/10/2021 verrà erogato a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola della [REDACTED] un buono pasto costituito da un ticket elettronico del valore nominale di € 7,00 per ogni giorno effettivamente lavorato per almeno 4 ore"* (doc. 3);

- la datrice di lavoro non aveva mai applicato agli esponenti il *ticket* di cui al citato accordo nelle giornate in cui effettivamente avevano svolto almeno 4 ore di lavoro, come emergeva dalle buste paga prodotte.



In diritto i ricorrenti hanno argomentato che il comportamento della datrice di lavoro contrastava con l'art. 35 co. 1 D.Lvo 81/2015, in quanto la stessa attività dei ricorrenti era svolta da dipendenti dell'utilizzatore [REDACTED] (per esempio, dal signor Raffaele Miniolo svolgenti le stesse loro mansioni) e poiché il *ticket* mensa rientra a pieno titolo nel trattamento normativo concesso ai dipendenti dell'utilizzatore era inevitabile che lo stesso trattamento dovesse essere garantito anche ai dipendenti del somministratore.

La domanda è fondata.

Ed infatti, questo Giudice condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento del buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva in quanto non è un corrispettivo della prestazione lavorativa, ma si connette alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori – e quindi alla salute dei medesimi (tra le tante cfr. Cass. sentenza n. 14388 del 14/07/2016).

In caso di illegittima mancata erogazione dei buoni pasto da parte del datore di lavoro, il lavoratore poi, stante la non monetizzabilità degli stessi, può agire per ottenere non già un corrispettivo di natura retributiva bensì un ristoro economico a titolo di risarcimento per equivalente del danno da inadempimento contrattuale (cfr. Cassazione *ordinanza n. 20621 del 22/07/2025*).

Ora, il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 35 (Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che così dispone:

“1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

3. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. ...”

Secondo la disciplina di cui all'art. 35 co. 1 D.Lgs. 81/2015, quindi, è garantito al lavoratore somministrato non solo la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, ma anche una condizione di parità rispetto al trattamento economico e normativo riconosciuto dall'utilizzatore ai propri dipendenti collocati nel corrispondente livello di inquadramento.

Nelle “*condizioni normative*” è senz'altro ricompreso anche il riconoscimento dei buoni pasto oggetto della contrattazione collettiva di secondo livello in quanto è espressione di un istituto idoneo a incidere sulle condizioni complessive di impiego, concorrendo, sia pure in via indiretta, alla determinazione del trattamento economico–normativo applicabile al lavoratore.

Non vi sono, quindi, ostacoli al riconoscimento del buono pasto richiesto. Non è infatti neppure condivisibile la tesi, sostenuta da convenuta e terza chiamata, dell'inapplicabilità al ricorrente per effetto del tenore dell'accordo aziendale, che l'ha introdotta in data 7.10.2021,



là dove il beneficio è espressamente previsto “per i lavoratori iscritti a libro matricola della [REDACTED]” L’invocata delimitazione non può, invero, operare alla luce del già evidenziato carattere di inderogabilità della disciplina dettata dall’art. 35 cit..

E’ infondata, inoltre, l’eccezione della terza chiamata di inammissibilità della domanda risarcitoria in quanto le conclusioni vanno lette unitamente al contenuto dell’intero ricorso e così facendo risulta chiaro che la condanna è diretta a risarcire il danno conseguente alla mancata fruizione dei buoni pasto in forma equivalente, ovvero pari al valore economico dei buoni pasti non consegnati a decorrere dal 1.10.2021 per i giorni di lavoro in cui i ricorrenti hanno svolto almeno 4 ore di lavoro sino a tutta la durata dell’attività in somministrazione prestata per la [REDACTED].

Sussiste, pertanto, l’an della domanda attorea nei confronti della datrice di lavoro [REDACTED]

Per la quantificazione i ricorrenti hanno esposto dei conteggi elaborati sulla base delle buste paga prodotte secondo questi criteri:

- individuazione delle ore lavorate nel mese;
- divisione delle ore mensili per 8;
- moltiplicazione del risultato per euro 7.

Il criterio è corretto e le contestazioni della datrice di lavoro e della terza chiamata sulla correttezza dei conteggi non sono specifiche. In particolare, la contestazione di [REDACTED] che evidenzia che nel ricorso non si è dato conto di alcune interruzioni del rapporto di lavoro per alcuni ricorrenti non è rilevante, posto che i conteggi esposti dai ricorrenti sono stati elaborati solo sulla base delle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro e prodotte in causa.

Ne consegue, che [REDACTED] va condannata al risarcimento del danno patito dai ricorrenti quantificato per [REDACTED] in € 2.961,00, per [REDACTED] in € 2.576,00, per [REDACTED] € 3.052,00, per [REDACTED] in € 1.820,00, per [REDACTED] in € 3.129,00, per [REDACTED] in € 2.968,00, per [REDACTED] in € 2.954,00, per [REDACTED] in € 2.275,00, per [REDACTED] in € 2.975,00, per [REDACTED] in € 2.749,00, per [REDACTED] in € 2.653,00, per [REDACTED] in € 2.044,00.

3. Quanto all’azione di regresso proposta da [REDACTED] nei confronti della terza chiamata, questo Giudice rileva come il contratto di somministrazione sottoscritto tra [REDACTED] e [REDACTED] preveda esplicitamente che:

“1. L’impresa Utilizzatrice si obbliga a comunicare a [REDACTED] i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi applicabili ai lavoratori comparabili (art. 33, comma 2, D.Lgs. 15/06/2015 nr. 81) previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, dai contratti collettivi aziendali e dalla legge, nonché eventuali differenze maturate /o maturabili in rapporto alla durata della missione. L’Impresa Utilizzatrice è inoltre responsabile della comunicazione di tutte le informazioni che possano modificare la struttura retributiva contrattuale. 2. [...] 3. [...]”

4. L’impresa Utilizzatrice si impegna a rimborsare a [REDACTED] gli oneri retributivi, previdenziali da quest’ultima effettivamente sostenuti, anche a fronte di controversie e/o risarcimenti, in favore del lavoratore (art. 33, comma 2, D.Lgs 15/06/2015 nr. 81) oltre la maggiorazione per il servizio prestato da [REDACTED]. Pertanto, in caso di eventuale sbilancio negativo, [REDACTED] addebiterà la quota pari alla differenza tra la tariffa pattuita



ed il costo effettivamente sostenuto, fino al raggiungimento della copertura degli oneri. [...] (DOC.3, fasc. conv).

In ragione di tali pattuizioni [REDACTED] è tenuta a garantire e manlevare [REDACTED] da qualsivoglia esborso la stessa sostenga a fronte delle domande avanzate dai lavoratori ricorrenti, ivi comprese le spese di lite che la convenuta rifonderà ai ricorrenti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra ricorrenti e convenuta e viene applicato l'art. 4 comma 2 D.M. 10.03.2014 n. 55 e modifiche successive.

Nell'applicare detta norma si tiene conto del seguente principio di diritto:

"In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato." (Ordinanza Cass. n. 10367 del 17/04/2024)

Nel caso di specie la domanda dal valore più elevato è quella proposta da [REDACTED] in € 3.129,00 che rientra nello scaglione 1.100,01 – 5.200. Il compenso per tale posizione viene determinato in euro 1.800,00 tenuto conto delle 4 fasi processuali e della complessità delle questioni trattate.

Viene poi applicata la maggiorazione del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino a un massimo di 10 pari a complessivi euro 5.400 (30% di 1800 x 10), nonché la maggiorazione del 10% per il soggetto oltre i primi dieci pari a euro 180.

Il totale del compenso è, quindi, pari a euro 7.380 (1800 + 5400 + 180).

Tale importo deve porsi a carico di [REDACTED] nei confronti dei ricorrenti, con diritto di rivalsa della prima nei confronti di [REDACTED].

Nei rapporti tra convenuta e terza chiamata poiché le difese svolte da [REDACTED] hanno avuto come contenuto non solo la pretesa rivolta nei confronti di [REDACTED], ma anche il contrasto alle difese attoree sussistono motivi per compensare tra loro le spese di lite nella misura della metà e per porre a carico della terza chiamata la restante metà che viene liquidata nella misura indicata in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando,

1) condanna [REDACTED] a risarcire ai ricorrenti i danni subiti per la mancata fruizione dei buoni pasti pari al valore economico dei buoni pasti non consegnati a decorrere dal 1.10.2021 per i giorni di lavoro in cui i ricorrenti hanno svolto almeno 4 ore di lavoro e, per l'effetto, condanna [REDACTED] al risarcimento del danno patito dai ricorrenti quantificato:

per [REDACTED] in € 2.961,00,



per [REDACTED] in € 2.576,00,
per [REDACTED] € 3.052,00,
per [REDACTED] in € 1.820,00,
per [REDACTED] in € 3.129,00,
per [REDACTED] in € 2.968,00,
per [REDACTED] in € 2.954,00,
per [REDACTED] in € 2.275,00,
per [REDACTED] in € 2.975,00,
per [REDACTED] in € 2.749,00,
per [REDACTED] in € 2.653,00,
per [REDACTED] in € 2.044,00,

oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

2) condanna [REDACTED] a garantire e manlevare [REDACTED] da qualsivoglia esborso la stessa sostenga per le causali di cui ai capi della sentenza;

3) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in euro 7.380,00, per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge e contributo unificato se dovuto e versato;

4) condanna [REDACTED] alla rifusione della metà delle spese di lite in favore di [REDACTED] che si liquida in euro 3.690,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge e contributo unificato se dovuto e versato, compensando tra le parti la restante metà.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Monza, 22/05/2026.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore

